



# **BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI IN IMMOBILI RESIDENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI**

## **Indice**

ART. 1 (FINALITÀ) .....	2
ART. 2 (DEFINIZIONI) .....	2
ART. 3 (INTERVENTI AMMISSIBILI).....	2
ART. 4 (REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE).....	3
ART.5 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE).....	3
ART. 6 (COSTI AMMISSIBILI) .....	3
ART. 7 (ENTITÀ DEL CONTRIBUTO).....	4
ART. 8 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE) .....	4
ART. 9 (TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI).....	4
ART. 10 (VARIANTI) .....	4
ART. 11 (DOTAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)..	5
ART. 12 (VERIFICHE).....	5
ART.13 (DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO).....	5

### **Art. 1 (Finalità)**

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale in conto capitale a beneficio di soggetti privati per l'installazione in immobili di tipo residenziale di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o integrazione riscaldamento domestico.

### **Art. 2 (Definizioni)**

Ai fini del presente bando si precisano le seguenti definizioni:

- Collettore o pannello solare: dispositivo di raccolta dell'energia solare ai fini della sua trasformazione in energia termica;
- Superficie di apertura: superficie trasparente del collettore piano vetrato
- Accumulatore termico: serbatoio d'acqua atto ad immagazzinare il calore prodotto dai collettori e dalla caldaia e non assorbito dall'utenza. Consente di utilizzare al meglio la caldaia distribuendo con regolarità l'energia prodotta e di evitare perdite di calore durante i periodi caratterizzati da una domanda termica ridotta.
- Bollitore: serbatoio per acqua calda sanitaria (ACS) ed idoneo per acqua potabile con trattamento interno anticorrosivo.

### **Art. 3 (Interventi ammissibili)**

a) Saranno ammessi a ricevere il contributo sia gli impianti installati successivamente al presente bando che quelli installati a partire dal 01/01/2006.

b) Relativamente agli **impianti installati successivamente al presente bando**, potranno essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi di acquisto ed installazione di impianti di tipo solare termico, che **rispettano i seguenti requisiti tecnici**:

- il dimensionamento dei collettori deve essere conforme a quanto indicato nell'Allegato 1, salvo differenti esigenze di natura tecnica. Valori di dimensionamento con una difformità superiore al 20%, rispetto alle indicazioni riportate nell'Allegato 1 e non supportate da esaustive motivazioni, saranno oggetto di richiesta di integrazione e possono comportare la mancata ammissibilità della domanda di contributo;
- se la caldaia che si interfaccia con il circuito solare è una caldaia a pellets, quest'ultima deve avere un rendimento energetico superiore a  $67+6*\log_{10}P_n$ , dove  $P_n$  è la potenza massima al focolare della caldaia, ed è obbligatoria l'installazione di un accumulatore termico di 40 litri per kW installato di potenza massima utile;
- il bollitore deve avere una capacità minima di 50 litri per ogni m<sup>2</sup> di superficie di apertura di collettore solare piano e 65 litri per ogni m<sup>2</sup> di collettore solare a tubi sottovuoto. Nel caso in cui il bollitore sia integrato con l'accumulatore asservito al funzionamento di una caldaia a legna sarà sufficiente aumentare la capacità di quest'ultimo di una quantità pari a 20 litri per m<sup>2</sup> di apertura di collettore piano vetrato e 26 litri per m<sup>2</sup> di collettore a tubi sottovuoto;
- l'accumulatore termico e il bollitore devono avere una coibentazione conforme a quanto indicato nell'Allegato 1;
- l'efficienza istantanea del collettore, uguale o superiore al valore riportato nell'Allegato 1;
- lo scambiatore, deve avere una superficie minima di scambio termico pari a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> di superficie del collettore;
- i collettori devono essere orientati a sud, con uno scostamento massimo di 90°. Se lo scostamento è compreso tra 45° e 90°, l'inclinazione non potrà superare i 45°. Nel caso di installazione dei collettori su tetto a falda, i collettori dovranno essere installati con uguale orientamento ed inclinazione della falda;
- l'integrazione al riscaldamento è ammissibile solo per sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura e, nel caso di impianto a servizio di più unità abitative o condomini, il sistema di riscaldamento e ACS devono essere centralizzati.

c) **Saranno ammissibili esclusivamente gli interventi il cui acquisto ed installazione risultino avviati successivamente al 01/01/2006.**

d) Saranno ammissibili installazioni a servizio delle seguenti tipologie di utenza:

- civili abitazioni ad uso annuale e non turistico;
- piccoli condomini ad uso residenziale prevalente (superiore a 500/1000), non turistici e con distribuzione centralizzata ACS e/o riscaldamento;
- condomini con destinazione d'uso residenziale prevalente (superiore a 500/1000), non turistico e con distribuzione centralizzata ACS e/o riscaldamento;

e) **Non saranno ammissibili** le domande riguardanti immobili classificati come Residence Turistico Alberghieri, le strutture ricettive ed immobili situati nel centro storico che ricadono in tipologie di intervento quali "Restauro scientifico" e "Restauro e risanamento conservativo di tipo A", fatti salvi i casi con nulla osta da parte dello Sportello per l'Edilizia.

Art. 4 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

a) Possono formulare domanda di contributo:

- le persone fisiche proprietarie o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.);
- un delegato delle proprietà o il proprietario (se unico), per piccoli condomini (fino a 6 unità immobiliari);
- l'amministratore condominiale.

b) Il richiedente, per un periodo non inferiore a 5 anni, oltre ad effettuare una corretta manutenzione dell'impianto prevista dalla legge, deve impegnarsi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso.

c) Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, il subentrante deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l'impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente. Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere al Comune di Rimini copia del suddetto impegno.

**Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)**

a) Le domande, indirizzate al **Comune di Rimini - UOA Sicurezza - Settore Ambiente, Via Euterpe, 12 – 47900 Rimini**, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui all'allegato A.

b) Le domande devono essere inviate o consegnate a mano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando all'albo Pretorio del Comune di Rimini. **La scadenza del bando è fissata alle ore 13.00 del 15 dicembre 2006.** Il Comune di Rimini si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie.

c) Le domande, pena l'inammissibilità, devono essere inviate per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano direttamente a: **UOA Sicurezza - Settore Ambiente – Comune di Rimini, Via Euterpe, 12 – 47900 Rimini**. Nel caso di spedizione, per la data di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale. Ogni busta deve contenere, pena l'inammissibilità, una sola domanda (con una sola marca da bollo) e deve riportare la dicitura "**Bando SOLARE TERMICO 2006**".

d) Alla domanda di contributo (allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione:

**Impianti già installati alla data di pubblicazione del bando**

- dichiarazione di conformità dell'impianto termico a pannelli solari installato originale o copia con estremi del deposito presso gli uffici comunali;
- fattura originale quietanzata dell'avvenuto pagamento o fattura originale + bonifico di pagamento;

**Impianti nuovi**

- scheda tecnica di cui all'allegato B, firmata anche da un tecnico installatore abilitato ai sensi delle L.46/90 o da un ingegnere o architetto iscritto all'Ordine;
- per impianti condominiali (più di 6 unità abitative) centralizzati, schema impianto corredato da una descrizione del funzionamento firmato da un tecnico installatore abilitato ai sensi della 46/90 o da un ingegnere o architetto iscritto all'Ordine;
- preventivo di spesa con dettaglio dei costi IVA inclusa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato C) attestante la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale o di godimento, a cui vanno allegati le fotocopie di un documento di identità degli eventuali deleganti, oppure deliberazione dell'assemblea condominiale;
- autorizzazione a eseguire l'intervento, sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora diverso dal soggetto richiedente, a cui va allegata la fotocopia di un documento di identità;
- eventuale nulla osta da parte dello Sportello per l'Edilizia per i casi previsti all'art. 3 (interventi ammissibili) comma e;
- copia di un documento di identità del richiedente.

**Art. 6 (Costi ammissibili)**

a) Sono ammissibili tutti i costi inerenti l'installazione dell'impianto (IVA inclusa), escluse le opere murarie.

b) Ai fini dell'erogazione del contributo, le spese dovranno essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente al 01/01/2006.

#### **Art. 7 (Entità del contributo)**

a) Sulla base delle procedure dettagliate all'Art. 8 (Procedure relative all'approvazione delle domande) saranno concessi contributi in conto capitale fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

b) Il contributo comunale **non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per la medesima finalità** (fatta eccezione per l'eventuale detrazione IRPEF, richiesta all'Agenzia delle Entrate nei modi previsti dalla legge, sull'importo al netto del contributo).

c) Il contributo è quantificato nel modo seguente:

- per **impianti già installati alla data di pubblicazione del presente bando**, un contributo forfetario di € 500 per ogni unità abitativa servita dall'impianto e comunque, per impianti condominiali, fino ad un massimo di € 5.000 o il 30% della spesa sostenuta.
- per **impianti nuovi** a servizio di un'unica unità abitativa o piccoli condomini (fino 6 unità abitative): 200 €/m<sup>2</sup> di superficie del collettore;
- per impianti nuovi centralizzati a servizio di più unità abitative (condomini): 150 €/ m<sup>2</sup> di superficie del collettore;

d) Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore a:

- € 1.000 o il 30% della spesa sostenuta per gli impianti al servizio di singole unità abitative;
- € 1.000+(n-1) \* 500 , dove n è il numero di unità abitative o il 30% della spesa sostenuta.

e) I certificati di efficienza energetica (certificati bianchi e verdi) derivanti dall'installazione dei pannelli solari termici saranno di proprietà dell'Amministrazione comunale. La mancata rinuncia a tale diritti comporterà la decadenza dai benefici del contributo.

#### **Art. 8 (Procedure relative all'approvazione delle domande)**

a) L'esame delle domande sarà effettuato dall'UOA Sicurezza del Comune di Rimini. Su tali domande potranno essere richiesti chiarimenti ed integrazioni, a cui il richiedente dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo.

b) Le richieste di contributo ammissibili saranno ordinate secondo due graduatorie, una per gli impianti già installati alla data di pubblicazione del bando ed una per i nuovi impianti, che saranno formate in base ai seguenti criteri:

- Numero di unità abitative servite dall'impianto (1 per impianti individuali)
- Integrazione con riscaldamento a bassa temperatura
- Numero utilizzatori (residenti conviventi o componenti nucleo familiare)
- Data di presentazione/spedizione
- Protocollo Progressivo

c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all'Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) saranno escluse.

d) Il Comune di Rimini provvederà a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili in funzione delle richieste ammissibili pervenute. All'ultima domanda alla quale verrà concesso il contributo, verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo.

#### **Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)**

a) In caso di accoglimento della domanda, pena la revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) dovrà essere inviata o consegnata a: **Comune di Rimini - UOA Sicurezza - Settore Ambiente, Via Euterpe, 12 – 47900 Rimini** entro 120 giorni, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di concessione del contributo.

b) A seguito dell'istanza presentata prima della scadenza del suddetto termine può essere concessa una proroga massima di 60 giorni, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivata.

#### **Art. 10 (Varianti)**

- a) L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere inoltrata al Comune di Rimini mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima della realizzazione dell'opera stessa.
- b) La suddetta variante verrà esaminata dall'ufficio che provvederà a comunicare l'approvazione o meno della stessa.
- c) L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso.

**Art. 11 (Dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo)**

- a) Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in € **50.000,00**.
- b) L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli impianti già installati alla data di pubblicazione del bando, ed a lavori ultimati per i nuovi impianti, previa presentazione, ai sensi dell'Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi), della seguente documentazione:
- Documentazione originale di spesa relativa ai costi sostenuti (fatture quietanzate o fatture+bonifico di pagamento) da allegare alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell'intervento.
  - Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della L. 46/90;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che per la realizzazione dell'impianto il richiedente non abbia percepito o richiesto altri contributi regionali, nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non abbia usufruito né richiesto altre agevolazioni sull'intervento coperto dal contributo comunale (vedi art. 7 comma b).
  - Fotografie relative all'intervento realizzato.
- c) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima dell'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'Art. 12 (verifiche).
- d) Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno assunto.
- e) Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

**Art. 12 (Verifiche)**

Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 5 anni successivi alla messa in funzione dell'impianto.

**Art.13 (Decadenza e revoca del contributo)**

- a) Il mancato invio della documentazione prevista all'Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) entro il termine di un anno dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o entro il termine conseguente alla concessione di un'eventuale proroga, comportano la revoca del contributo concesso.
- b) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- mancata messa in funzione dell'impianto entro i termini previsti
  - mancato rispetto degli adempimenti normativi
  - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata
  - rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell'impianto prima della scadenza dei 5 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
  - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.